

LA RETTIFICAZIONE DI ERRORI NELLE SENTENZE DI PATTEGGIAMENTO

di Ilaria Ciarniello

(Dottore di ricerca in Diritto e procedura penale, Università di Genova)

SOMMARIO: 1. La *ratio* efficientistica della novella. - 2. I contenuti della novella: la codifica di *arrêts* di diritto pretorio. - 3. I profili procedurali.

1. La c.d. riforma Orlando ha integrato le disposizioni relative alla correzione di errore materiale ampliando la sfera applicativa della originaria previsione di cui all'art. 130 Cpp, verosimilmente al fine di deflazionare il carico della Corte di cassazione.

Difatti, attraverso la modifica vengono “sostituiti” i casi in cui l'emenda è effettuata mediante ricorso per cassazione con la più snella procedura di correzione di errore materiale. In ultima analisi, quindi, viene spostato il peso del “contenzioso” sul giudice che ha emesso la sentenza, che è l'organo competente *ex art.* 130 Cpp (qualora invece il provvedimento sia impugnato, l'effetto di alleggerimento è ottenuto ribadendo l'utilizzo del meccanismo *ex art.* 619 Cpp)¹.

Ad ogni buon conto, la scelta del legislatore appare pienamente conforme alla *ratio* tradizionalmente accostata alla correzione: un intervento emendativo *soft*, che salva le pronunce incorse in errori “ininfluenti” sul contenuto decisorio, evitando così l'annullamento e un nuovo giudizio² (restano cioè ferme le statuizioni non “viziate” da errori). Ragionevole durata del processo coniugata con efficienza ed efficacia della risposta giudiziaria; dunque una scelta pienamente corrispondente al “linguaggio” dominante ed alle linee dei più recenti interventi del legislatore.

¹ Cfr. F. Porcu, sub *Comma 49 Riforma Orlando*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda, G. Spangher, III, Milano 2017, 3501. In senso analogo, R. Belfiore, *Gli interventi sull'applicazione della pena su richiesta delle parti e sul procedimento per decreto*, in *Le recenti riforme in materia penale*, a cura di G.M. Baccari – C. Bonzano – K. La Regina – E.M. Mancuso, Milano 2017, 311 ss.; M. Gialuz, A. Cabiale, J. Della Torre, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 20.6.2017; V. Maffeo, *I procedimenti speciali*, in *La riforma della giustizia penale: commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Torino 2017, 160; E. Pilla, *I procedimenti speciali (commi 41-51-53 l. n. 103/2017)*, in *La riforma della giustizia penale*, Milano 2017, 179 ss.; A. Testaguzza, *Il Patteggiamento*, in *Verso un processo penale accelerato*, a cura di A. Marandola, K. La Regina, R. Aprati, Napoli 2015, 115.

² Cfr. G. Canzio, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, coordinato da M.G. Aimonetto, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario, E. Marzaduri, Torino 2005, 450; F. Porcu, sub *Art. 130*, in *Codice di procedura penale commentato*, op. cit., 1417; C. Valentini, *Il ricorso per cassazione*, in *DigDPen*, VI agg., Torino 2011, 526 ss.; N. Ventura, *Il ricorso per cassazione*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di G. Spangher, V, Torino 2009, 763; M. Gialuz, sub *Art. 619*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., 3479, esprime perplessità legate al fatto che la norma non parla di errori materiali, aprendo il campo alla correzione anche di quelli che in definitiva si risolvono in *errores in iudicando*. Di “diortosi” processuale, strumentale ad adeguare l'atto alla sua funzione processuale, parla R. Cappitelli, sub *Art. 619*, in *Atti processuali penali*, a cura di G. Spangher, Milano 2013, 3351.

L'ampliamento per effetto di legge della portata applicativa dell'art. 130 Cpp si è reso necessario perché, per interpretazione costante³, la rettificazione di cui all'art. 619 Cpp è norma speciale rispetto al menzionato art. 130, non applicabile fuori dai casi ivi previsti⁴. Serviva, dunque, una espressa previsione, giunta nel tessuto normativo codicistico con la riforma, che facoltizza l'intervento del giudice di merito⁵.

2. Analizzando la portata contenutistica della novella, appare evidente l'uso, da parte del legislatore del 2017, dell'identica formula già "sperimentata" nell'art. 619 Cpp.

Può essere quindi agevolmente utilizzata l'elaborazione riferita a quest'ultima disposizione e, in particolare, il principio guida secondo cui la rettificazione è possibile solo ove non sia necessaria una "riedizione" del potere decisorio del primo giudice⁶ e, quindi, ove si riscontrino errori evidenti e rimediabili senza particolari indagini⁷.

In linea generale, la rettifica può riguardare solo errori materiali che non coinvolgono elementi valutativi inerenti ad accertamenti o valutazioni discrezionali su circostanze o punti controversi⁸, atteso che il giudice in questa fattispecie non deve ingerirsi nella originaria decisione⁹.

La dottrina, in proposito, distingue fra ipotesi in cui le "imperfezioni" rettificabili sono identificabili in maniera determinata ed altre in cui viene in rilievo l'interesse protetto dalla norma¹⁰.

Con riferimento specifico al patteggiamento, la giurisprudenza costante ammette il ricorso alla rettificazione in presenza di un mero errore di calcolo¹¹, *rectius* qualora per mero errore di calcolo la pena oggetto dell'accordo sia inferiore¹² o superiore¹³ a quella risultante da un calcolo corretto.

Un primo limite all'applicabilità della procedura *de qua* si incontra in quella giurisprudenza secondo cui la modifica alla sanzione deve ricondurre la medesima alla misura legale, senza cioè che si verifichi un mutamento sostanziale *in bonam* o *in malam partem*¹⁴. Più corretta appare, però, la tesi di chi individua nel divieto di *reformatio in peius* il vincolo alla emendabilità dell'errore¹⁵.

³ V. *amplius* G. Canzio, *op. cit.*, 451.

⁴ V. Cass. 6.6.2003, Veronesi, in *CEDCass*, m. 226350; Cass. 4.3.2003, *ivi*, m. 224846. Cfr. E. Aprile, *Le impugnazioni penali*, Milano 2004, 231.

⁵ Ritiene la nuova previsione una *species* del *genus* correzione dell'errore materiale F. Porcu, *Comma 49 Riforma Orlando*, cit., 3501.

⁶ Cfr. G. Santalucia, sub Art. 619, in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio, G. Tranchina, II, Milano 2013, 5548.

⁷ G. Colaiacovo, *L'impugnazione della sentenza di patteggiamento*, in *La riforma Orlando*, a cura di G. Spangher, Pisa 2017, 197.

⁸ Cass. 27.10.2010 n. 41569, in *CEDCass*, m. 248458.

⁹ Così N. Ventura, *op. cit.*, 764.

¹⁰ Cfr. F. Porcu, *Art. 130*, cit., 1444.

¹¹ Per errore di calcolo, in dottrina, si intende un errore materiale relativo all'addizione, sottrazione o moltiplicazione eseguita sui numeri ricavabili dal provvedimento: F. Porcu, *Art. 130*, cit., 1450.

¹² Cass. 30.10.1996 n. 4678, in *CEDCass*, m. 208194.

¹³ Cass. 19.11.2003 n. 4903, in *CEDCass*, m. 227598; Cass. 3.10.2003 n. 44711, *ivi*, m. 227014.

¹⁴ Cass. 5.10.2005 n. 45160, R., in *CEDCass*, m. 232910.

¹⁵ Così G. Canzio, *Il ricorso per cassazione*, cit., 455; in giurisprudenza Cass. 11.12.2013, G.O.B., in

In ogni caso, ove la sentenza porti ad una determinazione *contra legem* della pena, non può essere impiegato lo strumento della rettificazione¹⁶, a meno che, come precisato da un ulteriore filone esegetico, attraverso la ricostruzione dagli atti della reale volontà delle parti, sia possibile pervenire a una pena conforme alla legge o, comunque, correttamente quantificata¹⁷.

In senso opposto, è stata però esclusa la rettificazione della sentenza ove l'errore sia nell'accordo delle parti, poiché l'accordo non è contenuto nella sentenza e incide su quest'ultima solo ai fini della congruità delle conclusioni, non già per le valutazioni e i calcoli che ne costituiscono la base¹⁸.

Un ulteriore requisito che si reputa necessario è che dagli atti sia riconoscibile la reale volontà delle parti, non potendosi snaturare la natura negoziale della sentenza¹⁹.

CEDCass, m. 257672; *Cass.* 15.2.2000, p.m. in p. Bosco, *ivi*, m. 215127.

¹⁶ *Ex multis* *Cass.* 18.1.2012, L.S.S., in *CEDCass*, m. 251796; *Cass.* 11.9.2007, Catuogno, *ivi*, m. 237124; *Cass.* 22.9.2006 n. 1411, B., *ivi*, m. 236033; *Cass.* 20.9.2004 n. 40840, p.g. in p. Terzetti, *ivi*, m. 230216 (nella fattispecie, venendo in rilievo la procedura di cui all'art. 619 Cpp, la Corte ha stabilito l'annullamento senza rinvio al giudice *a quo* per l'ulteriore corso); *Cass.* 16.2.1999, Zanon, in *CEDCass*, m. 213275.

In senso contrario, in epoca più risalente, la Cassazione riconduceva all'errore di calcolo anche quello consistente nell'irrogazione di una pena inferiore al minimo consentito dalla legge (*Cass.* 17.6.1992 n. 8008, in *CEDCass*, m. 191285; *Cass.* 4.11.1992 n. 842, *ivi*, m. 193187). Rileva G. Santalucia, sub *Art. 619*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di G. Lattanzi, E. Lupo, IX, Milano 2013, 1079, che si tratta in realtà di un errore di diritto.

Sulla ricorribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento con riferimento all'illegalità della pena, v. *amplius* F. Rigo, sub *Art. 448*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda, G. Spangher, II, Milano 2017, 1964.

¹⁷ *Cass.* 13.6.2001, Sorrenti, in *CEDCass*, m. 207620; *Cass.* 12.2.2003, p.m. in p. Sallei, *ivi*, m. 224064. Su posizioni simili M. Gialuz, sub *Art. 619*, cit., 3481; C. Valentini, *op. cit.*, 526 ss.; G. Canzio, *op. cit.*, 461, il quale precisa che, ovviamente, resta fermo il limite del divieto di *reformatio in peius*.

¹⁸ *Cass.* 19.6.1998 n. 3655, Spalvieri, in *CEDCass*, m. 211424. In senso simile, reputa necessario, in casi affini, per la corretta determinazione della pena, un ulteriore accordo *Cass.* 1.6.1992 n. 9035, *ivi*, n. 191832.

¹⁹ *Cass.* 3.10.2003 n. 44711, in *CEDCass*, m. 227014. Difatti, si ritiene che in caso di contrasto fra verbale che documenta l'accordo e dispositivo, possa darsi prevalenza al primo mediante la procedura di correzione (cfr. *Cass.* 27.1.2004, p.m. in p. Echi, in *CEDCass*, m. 228606; *Cass.* 20.10.1999, n. 5197, Esposito, *ivi*, m. 214606; *Cass.* 7.11.1994, Conforti, *ivi*, m. 200099, relativa ad una divergenza fra accordo - recepito dal giudice - e dispositivo, per errore del giudice nella specificazione degli elementi che portano al calcolo della pena finale, con conseguente inesatta indicazione di quest'ultima). V. anche *Cass.* 23.6.2016, F.G., *ivi*, m. 267153; *Cass.* 20.1.2014, M.T., *ivi*, m. 258192; *Cass.* 27.10.2011, Z.U., *ivi*, m. 251108.

In applicazione di tale principio, ove né l'accordo né il giudice di primo grado applichino in misura congrua l'aumento per la continuazione, non trova applicazione la procedura *ex art. 619 Cpp*, perché tale aumento è una componente essenziale della determinazione della pena oggetto del negozio (*Cass.* 2.10.1992 n. 11556, Gusberti, *ivi*, m. 192895).

V. anche *Cass.* 4.11.1992 n. 11195, *ivi*, m. 193423, secondo cui la rideterminazione della pena illegale non è consentita, poiché tale pena è comunque oggetto dell'accordo delle parti e una sua modifica potrebbe incidere sulla volontà delle medesime. Nello stesso senso, più di recente: *Cass.* 14.6.2007 n. 34302, *ivi*, m. 237124; *Cass.* 22.9.2006 n. 1411, B., *ivi*, m. 236033; *Cass.* 25.10.2005 n. 46790, G., *ivi*, m. 233033; *Cass.* 20.9.2004 n. 40480, p.g. in p. Terzetti, *ivi*, m. 230216.

Infine, l'errore deve essere rilevabile *ictu oculi*²⁰.

A mero titolo esemplificativo, la correzione può quindi riguardare l'erronea indicazione della specie della pena rispetto a quella prevista per il reato per cui si procede²¹. O, ancora, può rilevare la necessità di rettificare la specie o la quantità della pena per omissione di una circostanza o di un elemento (quale la continuazione) influente sul calcolo, elemento che comunque sia stato tenuto in considerazione nella sentenza²². La casistica comprende, poi, l'applicazione di una pena accessoria in relazione ad una pena principale che non la consente²³, la mancata statuizione sulla sospensione condizionale della pena cui era stata subordinata la richiesta di patteggiamento²⁴; la mancata applicazione di una pena accessoria²⁵, di una sanzione amministrativa²⁶ o di una misura di sicurezza²⁷ che siano consequenziali alla condanna; l'omessa statuizione sulle spese processuali²⁸.

In parzialmente diversa prospettiva, vanno menzionate le ipotesi in cui nella sentenza manchi uno degli elementi necessari a individuare, soggettivamente e oggettivamente, la decisione²⁹ o in cui venga inserita una statuizione di condanna³⁰.

3. Quanto all'organo competente ad emettere il provvedimento, appare utile richiamare l'elaborazione relativa all'art. 130 Cpp: è sufficiente che a pronunciarsi sia un giudice appartenente all'ufficio giudiziario in cui è stato emesso l'atto da emendare³¹. Non è, cioè, necessario che coincida la persona fisica. Tale interpretazione

²⁰ Ad avviso di G. Canzio, *op. cit.*, 455, la rilevabilità *ictu oculi* segna il discrimine fra artt. 619 e 620 lett. I Cpp.

²¹ Cass. 16.3.2005, p.m. in p. Lebbara, n. 16421, in *CEDCass*, m. 231981; Cass. 12.3.1996 n. 1137, D'Angelo, *ivi*, m. 204278.

²² Un caso quasi di scuola è l'erroneità della somma giornaliera rispetto alla quale effettuare il ragguglio in fase di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (Cass. 23.5.2000 n. 3023, Clarizia, in *CEDCass*, m. 216609). Per la continuazione, Cass. 3.12.1999, p.g. in p. Nadin, *ivi*, m. 215447. In caso contrario, l'unico rimedio è l'annullamento: Cass. 23.9.2005 n. 1025, *ivi*, m. 233276.

²³ Cfr. L. Scomparin, *sub Art. 619*, in *Commentario breve al Codice di procedura penale*², a cura di G. Conso, G. Illuminati, Padova 2015, 2755. Sul punto sono "dovute" intervenire le Sezioni Unite, che hanno statuito che l'applicazione *contra legem* di una pena accessoria può essere "rimossa" anche dal giudice dell'esecuzione mediante la procedura *ex art. 130 Cpp*: Cass. S.U. 12.2.2015, in *CP* 2015, 2564.

²⁴ Cass. 14.5.2013 n. 20819, S.S., in *CEDCass*, m. 256230; Cass. 12.1.1993 n. 2332, Leo, *ivi*, m. 193338; *contra*, Cass. 14.7.2004, Caso, *ivi*, m. 230178; Cass. 18.11.1992, Durazzo, in *CP* 1994, 691.

²⁵ Cass. 20.11.1998, Furnari, in *CEDCass*, m. 242427; Cass. 29.1.2013, G.S., *ivi*, m. 254486. *Contra*, Cass. 9.5.2013, D.O., *ivi*, m. 256224.

²⁶ Cass. 19.10.1992, Marchese, in *CP* 1994, 2525, nonché Cass. 24.2.1999, Scognamiglio, in *CP* 2000, 2063. È esclusa la rettificazione rispetto all'omessa dichiarazione di falsità di documenti: Cass. 26.4.1999, p.m. in p. Marciante, *ivi*, m. 213732.

²⁷ Cass. 4.6.2010, H.H., in *CEDCass*, m. 247344; *contra* Cass. 28.10.2015, p.g. in p. L.N.M., *ivi*, m. 265219; Cass. 15.7.2015, T.L., *ivi*, m. 264804, secondo cui è necessario l'accertamento giudiziale della pericolosità sociale.

²⁸ Cass. 20.11.1998, Furnari, in *CEDCass*, m. 242427; in senso contrario, con riferimento alle spese della parte civile Cass., 16.4.2008, F., in *CP* 2009, 2525.

²⁹ Cass. 6.11.1990, p.m. in p. Tongiorgi, in *CEDCass*, m. 186910.

³⁰ Cass. 10.2.1995, Mazzone, in *CEDCass*, m. 200503; *contra*, ritiene in tal caso necessario l'annullamento, Cass. 30.10.1997, n. 10457, Lonardi, *ivi*, m. 209410.

³¹ L. De Matteis, *sub Art. 130*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a

è, del resto, coerente con gli *arrêts* in punto di art. 33 Cpp e di regole attributive di competenza, riferite all'ufficio e alla persona fisica³².

La competenza del giudice che ha emesso il provvedimento rimane ferma sia in pendenza dei termini per impugnare, sia nelle more della trasmissione degli atti al giudice del gravame³³.

Ai sensi dell'art. 130 Cpp, nel cui contesto si inserisce la nuova previsione, il giudice decide con ordinanza, da annotare sulla sentenza oggetto di correzione³⁴.

Il provvedimento che dispone la rettificazione deve contenere tutte le necessarie correzioni³⁵.

Quanto all'ipotesi in cui sia stata presentata impugnazione, la nuova norma ribadisce che deve farsi ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 619 Cpp. La formulazione appare funzionale a fare chiarezza.

Non essendo rinvenibili elementi contrari, si potrebbe ritenere che il legislatore abbia inteso, da un lato, ribadire che non si può accedere alla Corte solo per procedere alla rettificazione³⁶ ma, dall'altro, consentire l'applicazione di tale strumento anche nei casi in cui l'impugnazione (su altri punti) sia inammissibile. A conforto di questa esegesi può addursi il fatto che, altrimenti, sarebbe stato inutile l'inciso, poiché pacificamente e diffusamente la Corte interviene rettificando sentenze di patteggiamento³⁷.

Con riferimento al primo profilo, appare utile richiamare la dottrina secondo cui la rettificazione presuppone che il ricorso riguardi vizi diversi dall'errore oggetto di correzione (se, invece, l'unico motivo è la rettificazione, il ricorso è inammissibile³⁸).

cura di G. Lattanzi, E. Lupo, II, Milano 2012, 352; F. Porcu, sub *Art. 130*, cit., 1455; F. Siracusano, sub *Art. 130*, in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio, G. Tranchina, I, 1317; Cass. 5.3.2010 n. 21986, in *CEDCass*, m. 247547.

³² Cfr. Cass. 1.2.2007, Merico, n. 12484/07, in *CEDCass*, m. 236383.

³³ F. Porcu, sub *Art. 130*, cit., 1456.

³⁴ Cfr. E. Farinelli, sub *Art. 130*, in *Atti processuali penali*, a cura di G. Spangher, Milano 2013, 547; F. Porcu, sub *Art. 130*, cit., 1455; F. Siracusano, sub *Art. 130*, cit., 1318.

Va dato atto che R. Cappitelli, *op. cit.*, 3352 parla di sentenza, avente natura complessa, essendo composta dall'atto rettificato e dall'atto che lo rettifica.

³⁵ Così N. Ventura, *op. cit.*, 763.

³⁶ Interpretazione costante sul punto. In dottrina, per tutti G. Canzio, *op. cit.*, 451. In giurisprudenza Cass. 6.6.2003, Veronesi, in *CEDCass*, m. 226350; Cass. 29.5.2003 n. 30576, p.g. in p. Jamal, *ivi*, m. 225716.

³⁷ Rileva F. Porcu, *Comma 49 Riforma Orlando*, cit., 3501, che, anche se la giurisprudenza costante richiede l'ammissibilità del ricorso all'interno del quale si colloca la richiesta di rettificazione, la nuova norma non impone espressamente questo requisito. Si aprono, dunque, spazi interpretativi.

³⁸ G. Canzio, *op. cit.*, 451. V. anche Cass. 17.1.2014 n. 8013, p.g. in p. M.F., in *DeJure*; Cass. 10.12.2009 n. 1686, F., *ivi*, m. 245421. In tali casi, difatti, l'interessato potrà utilizzare gli strumenti previsti sub art. 130 Cpp, davanti al giudice *a quo*: cfr. F. Siracusano, *op. cit.*, 1317, che – in termini generali – auspica la possibilità di intervento del giudice che ha emesso il provvedimento anche in pendenza di gravame, per garantire un'emenda tempestiva.

Di inammissibilità per carenza di interesse parla R. Cappitelli, *op. cit.*, 3352.

Ed ancora, si precisava, ma adesso potrebbe non essere più così, che la correzione è possibile solo se il gravame non è inammissibile³⁹ e non è fondato (altrimenti, si procede con l'annullamento)⁴⁰.

Per gli eventuali errori commessi dalla Corte di cassazione, trova ancora spazio l'art. 625-bis Cpp⁴¹, che è norma speciale.

Ove sia presentato appello (nei casi in cui lo stesso è possibile ai sensi dell'art. 448 co. 2 Cpp), competente alla rettificazione è il giudice dell'impugnazione⁴².

Secondo la nuova norma, la rettificazione, così come la correzione ex art. 130 Cpp, può essere attivata d'ufficio o su istanza delle parti, istanza ai fini dell'ammissibilità della quale non è necessaria la sussistenza di un interesse concreto (non si tratta, difatti, di una impugnazione)⁴³.

Il problema conseguente all'azione officiosa del giudice è la eventuale (non) conoscenza delle parti, che si ripercuote sulla possibilità di instaurare un contraddittorio, anche meramente cartolare, specialmente ove si acceda alla tesi secondo cui con la rettificazione si può stabilire un regime "peggiorativo" per il condannato⁴⁴.

Onde evitare un pregiudizio per le parti, il procedimento per l'applicazione della nuova previsione dovrebbe consistere in una procedura camerale partecipata (richiamata dall'originario testo dell'art. 130). Indubbiamente, ove si accedesse alla tesi secondo cui il giudice decide *de plano* si giustificherebbe l'inserimento nel codice della correzione *de qua*, nella prospettiva di introdurre un regime differenziato rispetto all'art. 130 Cpp tradizionalmente inteso, che velocizzi ancor più l'*iter*. Dall'altro lato, l'esegesi non può neppure piegarsi integralmente alle esigenze efficientistiche trascurando i *vulnera* ai diritti delle parti. Pertanto, partendo dalla considerazione che la nuova previsione è una specificazione della procedura di correzione materiale, e tenendo a mente la collocazione sistematica della medesima (posizionata immediatamente prima del comma 2 dell'art. 130 Cpp, che espressamente richiama la procedura camerale), a garanzia degli interessati appare preferibile ritenere applicabile il rito ivi previsto, assistito da nullità di ordine generale in ordine alla "informazione" delle parti⁴⁵.

³⁹ Spiega A. Nappi, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*², Torino 2011, 296, che l'inammissibilità genera una invalidità che preclude ogni altra valutazione del ricorso. Nello stesso senso, G. Canzio, *op. cit.*, 451; N. Ventura, *op. cit.*, 764.

⁴⁰ G. Santalucia, sub *Art. 619*, in *Codice di procedura penale*, cit., 5549.

⁴¹ V. N. Ventura, *op. cit.*, 765.

⁴² V. F. Porcu, *Comma 49 Riforma Orlando*, cit., 3501. Precisa che la competenza del giudice *ad quem* si radica a condizione che l'errore riguardi quanto devolutogli F. Siracusano, *op. cit.*, 1317.

⁴³ L. De Matteis, *op. cit.*, 354; E. Farinelli, *op. cit.*, 546; F. Siracusano, *op. cit.*, 1316, che reputa necessario, però, un interesse "oggettivo" alla rettifica.

Qualora sia il giudice ad attivarsi, il procedimento inizia con il decreto di fissazione dell'udienza: F. Porcu, sub *Art. 130*, cit., 1457.

⁴⁴ Pone il problema del mancato coinvolgimento delle parti, con riferimento all'art. 619 Cpp, C. Valentini, *op. cit.*, 526 ss.

⁴⁵ Con annessa nullità qualora la decisione sia presa *de plano*: F. Porcu, sub *Art. 130*, cit., 1454; F. Siracusano, *op. cit.*, 1316; *ex plurimis* in giurisprudenza Cass. 9.9.2015 n. 36350, Bertini, *DeJure*.

Nulla quaestio, in ogni caso, se l'istanza viene avanzata davanti al giudice dell'esecuzione, applicandosi in quella sede il rito camerale, previsto per tale fase.

Ovviamente, non esistono preclusioni temporali alla rettificazione⁴⁶, che può essere effettuata anche più volte sullo stesso provvedimento.

Il provvedimento di rettificazione è impugnabile, ove si ritengano integralmente applicabili le regole di cui all'art. 127 Cpp⁴⁷. Sicuramente, le questioni dedotte nell'istanza possono essere riproposte in sede di gravame⁴⁸ (ove risultino ancora pendenti i termini).

Ugualmente, in sede di impugnazione, la corte può agire d'ufficio, pure se la questione non è indicata nel ricorso (la dottrina si spinge ad affermare che la Corte possa attivarsi *anche* alla "insaputa" delle parti⁴⁹).

Infine, dovrebbe trovare applicazione anche in via estensiva la previsione di cui all'art. 625 co. 3 Cpp (trasmissione degli atti e di copia del dispositivo all'ufficio che ha emesso la sentenza impugnata), nel caso in cui si faccia ricorso alla procedura ex art. 619 Cpp.

Sui rapporti fra novellato art. 130 e art. 448 Cpp si rimanda al commento relativo al comma 50.

⁴⁶ Cfr. E. Farinelli, *op. cit.*, 546. Si precisa che la rettificazione non riapre i termini di impugnazione del provvedimento originario: F. Porcu, sub *Art. 130*, *cit.*, 1419.

⁴⁷ V. E. Farinelli, *op. cit.*, 548. Va dato atto che la questione della ricorribilità delle ordinanze ex art. 127 Cpp non è del tutto pacifica in giurisprudenza. Nega l'impugnabilità, con riferimento all'art. 130 Cpp, fra le altre Cass. 15.10.2009, Bisconti, in *CEDCass*, m. 245094. Favorevole, invece, Cass. 1.10.2009, Saraceni, in *CEDCass*, m. 245052. V. *amplius* F. Porcu, sub *Art. 130*, *cit.*, 1458; F. Siracusano, *op. cit.*, 1318.

⁴⁸ V. E. Farinelli, *op. cit.*, 547.

⁴⁹ In questo senso sembra C. Valentini, *op. cit.*, 526 ss.